DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 16 dicembre 1997

che modifica per la settima volta la decisione 95/32/CE che approva il programma austriaco di aiuti in applicazione dell'articolo 138 dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(98/68/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'atto di adesione di Austria, Finlandia e Svezia, in particolare l'articolo 138, paragrafo 5 e l'articolo 140,

considerando che l'8 novembre 1994 l'Austria ha notificato alla Commissione, conformemente all'articolo 143 del suddetto atto, il suo programma di aiuti previsti all'articolo 138 per alcuni prodotti per il periodo compreso tra il 1995 e il 1999 incluso;

considerando che il programma, modificato conformemente ad una lettera datata 16 dicembre 1994, è stato approvato con la decisione 95/32/CE della Commissione [1]; che tale decisione è stata modificata dalle decisioni 95/209/CE [2], 95/416/CE [3], 96/38/CE [4], 96/140/CE [5], 97/24/CE [6] e 97/354/CE [7];

considerando che, con lettera datata 16 novembre 1995, l'Austria ha notificato alla Commissione una richiesta di autorizzazione della Commissione a modificare ulteriormente tale programma; che detta richiesta è stata oggetto di ulteriori informazioni comunicate con lettere datate 18 dicembre 1995, 20 dicembre 1996, 17 febbraio 1997, 9 aprile 1997, 24 luglio 1997 e 3 ottobre 1997;

considerando che la suddetta richiesta riguarda aiuti per le patate da trasformazione; che la domanda di aiuto è conforme alle disposizioni dell'atto di adesione e in particolare al disposto dell'articolo 138; che le patate figurano nell'allegato II del trattato e sono quindi soggette alle disposizioni degli articoli 39-46 del trattato, relativi alla politica agricola comune; che la Commissione, con le decisioni 96/38/CE e 97/24/CE, ha ammesso siffatti aiuti per taluni prodotti ortofrutticoli che, prima dell'adesione, beneficiavano di un regime di sostegno simile a quello applicato alle patate; che le modalità dell'aiuto rispondono ai principi della riforma della politica agraria comune e possono quindi ritenersi idonee;

considerando che, con lettera datata 11 giugno 1997, l'Austria ha notificato alla Commissione una richiesta di rettifica della decisione 97/354/CE; che tale richiesta risulta giustificata in quanto la decisione in oggetto è intesa ad adattare le misure di aiuto transitorie a talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio [8]; che questo regolamento prevede, all'articolo 6, paragrafo 2, un regime flessibile per l'intero contingente di produzione di patate da fecola e non soltanto per una quantità residua come quella rappresentata nella categoria di prezzo B;

considerando che, con lettera datata 10 luglio 1997, l'Austria ha notificato alla Commissione una richiesta di autorizzazione della Commissione a concedere un aiuto ai produttori di latte utilizzato per la fabbricazione del formaggio Bergkäse; che tale richiesta è conforme alle disposizioni dell'allegato XIV, parte Austria, paragrafo 4 dell'atto di adesione; che le autorità austriache hanno confermato al riguardo di rispettare il limite ivi stabilito, il quale corrisponde al volume di produzione registrato prima dell'adesione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 95/32/CE è modificata come segue:

1. L'allegato è sostituito dall'allegato della presente decisione.

2. All'articolo 2, paragrafo 2, il primo trattino è sostituito dal testo seguente:

   — Patate da fecola:

     — categoria di prezzo A1: 61 951 tonnellate l'anno

     — categoria di prezzo A2: 61 954 tonnellate l'anno

     — categoria di prezzo B: 107 847 tonnellate l'anno.

   Tuttavia, il quantitativo di patate da fecola B è soggetto alla regola della flessibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1868/94 del Consiglio. L'Austria deve garantire che il quantitativo medio annuo non superi le 231 752 tonnellate nel periodo dal 1995/1996 al 1997/1998.

[1] GU L 43 del 25. 2. 1995, pag. 53.
[2] GU L 131 del 15. 6. 1995, pag. 34.
[3] GU L 242 dell'11. 10. 1995, pag. 21.
[4] GU L 10 del 13. 1. 1996, pag. 46.
[5] GU L 32 del 10. 2. 1996, pag. 33.
[6] GU L 8 dell'11. 1. 1997, pag. 27.
[7] GU L 151 del 10. 6. 1997, pag. 43.
[8] GU L 197 del 30. 7. 1994, pag. 4.

Articolo 2

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1997.

Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione

ALLEGATO

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Seminativi (1)	3 700/ha					
Piante foraggere	2 400/ha					
Frumento duro	6 000/ha					
Piante proteiche	2 400/ha					
Lino oleoso	6 000/ha					
Messa a riposo:						
— normale	1 000/ha					
— materie prime rinnovabili	2 000/ha	65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Latte vaccino	1 070/t					
Patate da fecola (2):						
— categoria di prezzo A1	362/t					
— categoria di prezzo A2	362/t					
— categoria di prezzo B	200/t					
Patate da trasformazione	0,35/kg					
Luppolo	8 500/ha					
Suini da ingrasso	80/capo					
Scrofe	1 400/capo					
Scrofe sottoposte a prova di attitudine	2 500/capo					
Latte per la produzione di formaggio «Bergkäse» (3)			0,4/kg	0,36/kg	0,32/kg	
Bovini giovani	3 000/capo	90 % del tasso del 1995	80 % del tasso del 1995	70 % del tasso del 1995	60 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Polli da carne	1,10/capo					
Tacchini	5,00/capo					
Pulcini di razze da carne	0,08/capo	100 % del tasso del 1995	61,5 % del tasso del 1995	23,1 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
Riproduttori di pollame da carne	2,30/capo					
Galline ovaiole giovani	7,50/capo					
Riproduttori di razze ovaiole	63,40/capo					
Pulcini di razze ovaiole	2,40/capo					
Piante foraggere (4):						
— Trifoglio pratense/violetto	4 951/ha					
— Erba medica	6 144/ha					
— Avena altissima	5 481/ha					
— Avena bionda	8 500/ha					
— Coda di volpe	8 500/ha	80 % del tasso del 1995	50 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— Dactylis (pannocchina)	5 195/ha					
— Fleolo	4 715/ha					
— Festuca dei prati	4 924/ha					
— Loglio d'Italia	3 480/ha					
— Loglio ibrido	3 192/ha					
— Facelia	7 500/ha					
— Poa alpina	8 500/ha					

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Altri foraggi						
— Legumi da granella sgranati (5)	6 000/ha	65 % del tasso del 1995	40 % del tasso del 1995	15 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995	0 % del tasso del 1995
— Colza e ravizzone da foraggio	6 500/ha					
— Semi di fiori	6 000/ha					
Piante medicinali e aromatiche e altre piante minori (6)	6 000/ha					
Zucche:						
— a buccia grossa	6 000/ha					
— a buccia fina	4 700/ha					
Altri ortaggi destinati alla trasformazione	13 200/ha (7)					
Altri ortaggi non destinati alla trasformazione:		vedi sotto				
— di pieno campo	35 400/ha (7)					
— altri:						
— coltura intensiva	480 000/ha (7)					
— coltura non intensiva	142 000/ha (7)					
Frutta a semi (Rosacee)	25 900/ha (7)					
Altra frutta	31 000/ha (7)					
Frutta:	vedi sopra					
— Fragole FM		70 750/ha	61,5 % del tasso del 1996	23,1 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996
— Fragole SPF		42 450/ha				
— Ciliegie		37 850/ha				
— Albicocche		28 700/ha				
— Pesche		28 100/ha				
— Ribes a grappoli FM		24 300/ha				
— Ribes a grappoli VA		21 750/ha				
— Mele da tavola		33 000/ha				
— Pere da tavola		38 600/ha				
— Ciliegie acide		40 800/ha				
— Prugne		31 650/ha				
Ortaggi (tranne le zucche)						
— Rafano FL (VA)		54 950/ha				
— Rafano GH, FH		68 250/ha				
— Cavoli broccoli FL (GH, FH, VA)		71 050/ha				
— Cavoli cinesi FL, GH, FH, VA		34 850/ha				
— Lattuga iceberg FH, GH,		199 400/ha				
— Lattuga iceberg FL (VA)		71 600/ha				
— Indivia FL (VA)		62 850/ha				
— Indivia GH, FH		73 250/ha				
— Fagioli verdi FL		51 600/ha				
— Fagioli verdi GH, FH		55 250/ha				
— Fagioli verdi VA		10 150/ha				
— Piselli da orto VA		6 600/ha				
— Piselli da orto FL, GH, FH		25 400/ha				

(in scellini austriaci)

Prodotto	Tasso massimo dell'aiuto per la produzione in ciascuno degli anni indicati					
	1995	1996	1997	1998	1999	2000
— Cetrioli FL	vedi sopra	34 100/ha	61,5 % del tasso del 1996	23,1 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996	0 % del tasso del 1996
— Cetrioli GH, FH (9-13) (8)		209 000/ha				
— Cetrioli GH, FH (14-18) (8)		326 600/ha				
— Cetrioli GH, FH (19-23) (8)		457 200/ha				
— Cetrioli GH, FH (24-28) (8)		653 200/ha				
— Cetrioli GH, FH (> 29) (8)		979 750/ha				
— Cetrioli VA		66 850/ha				
— Lattuga GH, FH		173 900/ha				
— Lattuga FL (VA)		74 000/ha				
— Cavolfiori FL (GH, FH)		45 400/ha				
— Cavolfiori VA		36 100/ha				
— Carote GH, FH		47 850/ha				
— Carote FL		23 000/ha				
— Carote VA		21 700/ha				
— Cavoli cappuccio (GH, FH, VA)		45 900/ha				
— Cavoli-rapa FL (VA)		72 300/ha				
— Cavoli-rapa GH, FH		179 250/ha				
— Cavoli di Bruxelles FL (GH, FH, VA)		50 850/ha				
— Paprica VA		42 650/ha				
— Paprica FL		101 050/ha				
— Paprica GH, FH (16-19) (8)		168 400/ha				
— Paprica GH, FH (20-23) (8)		264 650/ha				
— Paprica GH, FH (24-27) (8)		360 850/ha				
— Paprica GH, FH (28-31) (8)		384 900/ha				
— Paprica GH, FH (> 32) (8)		457 100/ha				
— Ravanelli FH, GH		225 750/ha				
— Ravanelli FL (VA)		85 850/ha				
— Barbabietole FL (GH, FH)		55 900/ha				
— Barbabietole VA		17 100/ha				
— Cavoli rossi FL (GH, FH)		48 450/ha				
— Cavoli rossi VA		26 200/ha				
— Aglio FL (VA)		157 750/ha				
— Aglio GH, FH		690 100/ha				
— Sedano FL (GH, FH)		65 450/ha				
— Sedano VA		38 450/ha				
— Spinaci FL (GH, FH)		76 800/ha				
— Spinaci VA		10 150/ha				
— Pomodori FL		88 450/ha				
— Pomodori GH, FH (16-19) (8)		210 900/ha				
— Pomodori GH, FH (20-23) (8)		295 300/ha				
— Pomodori GH, FH (24-27) (8)		379 650/ha				
— Pomodori GH, FH (28-31) (8)		464 000/ha				
— Pomodori GH, FH (> 32) (8)		548 400/ha				
— Cavoli bianchi FL (GH, FH)		47 700/ha				
— Cavoli bianchi VA		20 150/ha				
— Cipolle FL (GH, FH, VA)		33 250/ha				

FM: Prodotto destinato al mercato fresco
SpF: A raccolta libera
FL: Pieno campo
GH: Serra
FH: Coltivati in tunnel
VA: Destinati alla trasformazione

(1) Escluse le piante foraggere, il frumento duro, le piante proteiche, il lino da olio, le patate da fecola, tutte le sementi, gli ortofrutticoli, le piante medicinali e aromatiche e altre piante minori.

(2) Contenuto di amido 18 %.

(3) L'aiuto viene concesso nei limiti del volume di produzione corrispondente a quello registrato prima dell'adesione (allegato XIV, parte *Austria,* paragrafo 4 dell'atto di adesione). I premi vengono corrisposti o per la materia prima (latte) o per il prodotto finito (formaggio) e, in quest'ultimo caso, sono convertiti con il fattore 13.

(4) L'Austria prenderà tutte le misure atte a garantire che, su base media annuale, il quantitativo di semi ammissibili all'aiuto per ciascuna specie non superi quello registrato negli anni normali antecedenti l'adesione.

(5) Tranne le leguminose già incentivate con i regolamenti (CEE) n. 1765/92 e (CEE) n. 762/85.

(6) Limitatamente agli ortaggi che nel 1994 beneficiavano di un premio di almeno 6 000ÖS/ha; non può essere tuttavia concesso alcun aiuto per i semi di girasole per la pasticceria («gestreiftsamige Sonnenblumen»).

(7) Media ponderata: il tasso dell'aiuto per ciascun prodotto sarà stabilito rispetto a questa media. Attenendosi a tale limite, le autorità austriache provvederanno a garantire che gli aiuti non superino per nessun prodotto tale riduzione della sovvenzione dal 1994.

(8) Durata della produzione in settimane.